

Provvidenze per motivi di studio

a) *Premio per dipendente studente*

Al lavoratore/lavoratrice che consegue, dopo l'assunzione, **licenza di scuola media superiore** (non a carattere artistico), viene corrisposto, per una sola volta, un premio di € 133,51.

Al lavoratore/lavoratrice non laureato che consegue, dopo l'assunzione, una **laurea (cd breve)** o la **laurea magistrale** viene corrisposto, per una sola volta, un premio nella seguente misura:

- € 136,35 al conseguimento della laurea
- € 85,22 al conseguimento della laurea magistrale

I suddetti importi vengono riconosciuti sempreché si tratti di titoli di studio riconducibili a una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54 e 32 del Ccnl Abi 19.12.1994.

b) *Borse di studio per figli studenti di dipendenti*

Ai figli studenti di dipendenti spettano, se frequentanti:

- **scuola media inferiore**, contributo di € 74,89 corrisposto a ottobre;
- **scuola media superiore**, contributo di € 105,87 corrisposto a ottobre; ulteriore contributo di € 51,65 per studenti che frequentano corsi di studio in località diverse da quelle di residenza della famiglia;
- **università**, contributo di € 216,91 corrisposto a marzo nell'anno successivo a quello accademico di riferimento; ulteriore contributo di € 77,47 per studenti che frequentano corsi di studio in località diverse da quelle di residenza della famiglia.

Agli studenti iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione, un importo pari a € 116,20; a marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento verrà corrisposto un importo pari alla differenza (€ 216,91 - € 116,20) sempreché siano soddisfatte le condizioni previste al secondo alinea del comma seguente.

Le provvidenze di cui sopra non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore a quello della durata del corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti. Spettano:

- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento e non siano ripetenti;
- agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno di corso oppure, se iscritti ad uno degli anni successivi, che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento.

La corresponsione delle provvidenze viene effettuata subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.